

PS12441 – IREN-MODIFICHE UNILATERALI DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA*Provvedimento n. 31913*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 marzo 2026;

SENTITO il Relatore, Presidente Roberto Rustichelli;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, "Codice del consumo");

VISTO il "Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa" (di seguito, "Regolamento"), adottato dall'Autorità con delibera del 5 novembre 2024 n. 31356;

VISTO il proprio provvedimento del 12 settembre 2023, n. 30785, con il quale l'Autorità ha deliberato di rendere obbligatori nei confronti di Iren Mercato S.p.A., ai sensi dell'articolo 27 comma 7, del Codice del consumo, gli impegni proposti dalla stessa società, senza accertare l'infrazione;

VISTA la propria decisione del 26 giugno 2024, con la quale l'Autorità ha preso atto delle misure adottate in esecuzione del provvedimento n. 30785 del 12 settembre 2023;

VISTA la comunicazione del 9 marzo 2026, con la quale Iren Mercato S.p.A. ha proposto la revisione di una delle misure dell'impegno n. 3;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LA PARTE

1. La società Iren Mercato S.p.A. (di seguito anche "Iren Mercato" o il "Professionista") in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, lettera *b*), del Codice del consumo.

II. L'ISTANZA DI REVISIONE DEGLI IMPEGNI RESI OBBLIGATORI CON IL PROVVEDIMENTO N. 30785 DEL 12 SETTEMBRE 2023

2. Con istanza del 9 marzo 2026, Iren Mercato S.p.A. ha chiesto una parziale modifica degli impegni, assunti a esito del procedimento istruttorio PS12441, in ragione dell'evoluzione del quadro regolatorio in materia di trasparenza nel settore energetico. Nello specifico, il 1° luglio 2025 è entrata in vigore la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Rifiuti e Ambiente (di seguito, "ARERA") 315/2024/R/com che ha rivisto la struttura e i contenuti delle bollette energetiche, introducendo obbligatoriamente nuove sezioni (frontespizio unificato, scontrino dell'energia, *box* dell'offerta, elementi essenziali) per migliorare l'informativa in relazione tanto a consumi e importi fatturati quanto alle condizioni economiche in vigore.

3. Nel dettaglio, il Professionista propone la revisione dell'impegno n. 3 (*Incremento della visibilità delle informazioni sulle condizioni economiche e sui termini di validità delle offerte*), limitatamente a una delle misure previste nella relativa lettera *d*), a mente della quale: "Iren si impegna a incrementare la visibilità delle informazioni circa le condizioni economiche dell'offerta in corso di

validità e dei relativi termini di validità:[...] d) utilizzando strumenti di comunicazione e informativi innovativi (quale, ad esempio, inserimento in bolletta di un QR Code tramite cui è possibile accedere alle condizioni economiche e ai relativi termini di validità”.

In particolare, Iren Mercato propone di eliminare dalle bollette, a partire dalle emissioni del mese di maggio 2026, il *QR Code* introdotto alla luce del predetto impegno per consentire ai clienti l'accesso alle condizioni economiche e ai relativi termini di validità.

Infatti, l'articolo 7 dell'Allegato A alla predetta delibera ARERA n. 315/2024/R/com (in particolare alle lettere c), f), g) e h)) dispone che nel *box* dell'offerta (elemento indeffettibile delle bollette energetiche) siano contenute quasi tutte le informazioni attualmente accessibili tramite tale *QR Code* (a eccezione della frequenza di fatturazione), in particolare: tipologia di offerta (offerta a prezzo fisso, a prezzo variabile oppure altra tipologia), data di decorrenza dell'applicazione delle condizioni economiche, data di scadenza delle condizioni economiche, data di scadenza del contratto (o indicazione che sia un contratto a tempo indeterminato). Pertanto, Iren Mercato propone, a fronte della richiesta rimozione del *QR Code*, di integrare il *box* offerta con l'indicazione della frequenza di fatturazione, così concentrando in tale parte della bolletta le informazioni oggetto degli impegni.

4. Si precisa che restano ferme le restanti misure contenute negli impegni resi vincolanti con il provvedimento n. 30785 del 12 settembre 2023.

III. VALUTAZIONI

5. La proposta di revisione parziale dell'impegno n. 3 presentata dal Professionista nei termini anzidetti merita accoglimento.

6. Con la richiesta revisione di parte dell'impegno 3, assunto a partire dalle emissioni di bollette del mese di maggio 2026 e senza limiti di durata, Iren Mercato intende coordinare gli impegni con l'attuazione della disciplina regolatoria in tema di trasparenza emanata dall'ARERA, così razionalizzando e agevolando l'adempimento degli obblighi gravanti sul Professionista.

A seguito della modifica degli impegni, i clienti potranno reperire immediatamente in bolletta le informazioni di cui sopra, secondo le modalità individuate dal Regolatore. In tale ottica, l'accoglimento dell'istanza, così come formulata dal Professionista, non altera l'assetto degli impegni assunti da Iren Mercato nel 2023 sotto il profilo del livello di trasparenza informativa sull'offerta energetica, migliorandone il coordinamento con l'attuale regolazione di settore, tenuto conto altresì della circostanza che il Professionista si è impegnato a integrare il *box* offerta con l'indicazione della frequenza di fatturazione.

7. Nel caso di specie ricorre un mutamento del quadro regolatorio suscettibile di legittimare la revisione degli impegni; correlativamente, le revisioni proposte dal Professionista risultano aderenti al nuovo contesto giuridico.

RITENUTO, pertanto, di disporre l'obbligatorietà della modifica proposta da Iren Mercato S.p.A. agli impegni, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 27, comma 7, del Codice del consumo e dell'articolo 10, comma 2, lettera a), del Regolamento;

DELIBERA

a) di rendere obbligatoria, per la società Iren Mercato S.p.A. la modifica proposta, nei termini sopra indicati, agli impegni allegati al provvedimento n. 30785 del 12 settembre 2023;

b) che la società Iren Mercato S.p.A., entro novanta giorni dalla data di notifica della presente delibera, informi l'Autorità dell'avvenuta attuazione del modificato impegno n. 3.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Guido Stazi

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli
